



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

All.:1 e 2

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0004565 - 11/01/2013 - USCITA



Regione Marche – Giunta Regionale

A00: Registro Unico della Giunta Regionale

0038024 | 17/01/2013
R MARCHE | GRM | CTC | A
310.100/2012/CTC/2

Coordinamento Interregionale sul
Commercio
c/o Regione Marche
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 ANCONA
c.a. dott. Talarico

ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

CONFCOMMERCIO
Piazza G. G. Belli, 2
00153 ROMA

CONFESERCENTI
Via Nazionale, 60
00184 ROMA

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Art. 64 – SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per opportuna informazione e diffusione, si inoltra la nota del Ministero dell'Interno con la quale la medesima Amministrazione ha confermato e ulteriormente specificato quanto dalla scrivente Direzione era già stato sostenuto in merito all'applicabilità dell'istituto della SCIA per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (all. 1 e 2).

Il Ministero dell'Interno ritiene, infatti, che le modifiche apportate all'articolo 64 del Decreto legislativo n. 59 del 2010 dal recente Decreto legislativo n. 147 del 2012 abbiano inciso unicamente sulla disciplina commerciale degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ma non anche su quella di pubblica sicurezza che fa perno sulla licenza di cui all'articolo 86, primo comma, del TULPS, articolo che non essendo stato modificato dai provvedimenti di riforma dell'ultimo periodo è pertanto pienamente vigente.

La medesima Amministrazione sottolinea che sebbene la licenza prevista da tale articolo non fosse più oggetto di concreto e materiale rilascio, essa doveva e deve tuttora considerarsi



giuridicamente richiesta in virtù della previsione dell'articolo 152 del Regolamento di esecuzione del TULPS, il quale dispone che per le attività ricomprese fra quelle elencate al citato articolo 86, disciplinate da altre disposizioni di legge, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio previsti da tali altre disposizioni, svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86.

Ne consegue, quindi, che nei casi in cui è ora prevista la sola SCIA per l'apertura o il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la stessa SCIA svolga anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'articolo 86 del TULPS, come previsto dall'articolo 152 del relativo Regolamento di esecuzione.

Precisa, altresì, che nonostante l'applicazione dell'istituto della SCIA, per i fini di pubblica sicurezza restano salvi i poteri e le prerogative collegate alla licenza di cui all'articolo 86 del TULPS in capo all'autorità e agli operatori di p.s. (poteri di accesso e controllo previsti dall'articolo 16 del TULPS, dall'articolo 20 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287 nonché quelli previsti dall'articolo 100 del TULPS).

Conferma, infine, la necessità del possesso, in capo ai titolari di tali esercizi e ai loro eventuali rappresentanti, dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS (con particolare riferimento agli articoli 11, 92 e 131), il perdurare dell'applicabilità del regolamento emanato con D.M. 17-12-1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei relativi locali nonché il perdurare dell'applicazione del primo comma dell'articolo 9 della legge 25-8-1991, n. 287 che impone al Sindaco di comunicare al Prefetto, nel termine di 10 giorni, per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e quindi ora anche delle segnalazioni certificate di inizio di attività concernenti l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

 BB/SCIA somministrazione

ALL. 1



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0259384 - 19/12/2012 - INGRESSO

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno” – Art. 64 – Quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande

AL COMUNE DI
- Ufficio Commercio
c.a. dott.ssa Angela Agostino

GIOIOSA IONICA (RC)

uffcom.agostino@libero.it

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
- Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

R O M A

(Rif. n. 219866 del 24.10.2012)

bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it

Si fa seguito alla nota sopra indicata del Ministero dello Sviluppo Economico, che legge per conoscenza, concernente i quesiti posti da codesto Comune nella materia in oggetto.

Al riguardo si comunica che questo Ufficio condivide pienamente le conclusioni del citato Dicastero in ordine alla circostanza che la modifiche apportate all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 dal recente D.Lgs. n. 147/2012 abbiano inciso unicamente sulla disciplina commerciale degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ma non, anche, su quella di pubblica sicurezza, che fa perno sulla licenza di cui all'art. 86, primo comma, del TULPS.

Tale articolo, infatti, non è stato modificato dai provvedimenti di riforma dell'ultimo periodo, che pure hanno toccato il suo secondo comma¹, ed è, pertanto, pienamente vigente.

Benché la licenza prevista da tale articolo non fosse più oggetto di concreto e materiale rilascio, essa doveva e deve tuttora considerarsi giuridicamente richiesta in virtù della previsione di cui all'art. 152 del Regolamento di esecuzione del TULPS (nel testo

¹ Si fa riferimento, in particolare, al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, il cui art. 13 ha soppresso la licenza per la somministrazione di bevande presso enti collettivi e circoli privati.



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/021905/12000.A(4)2(2)
Data: 17/12/2012 Classifica: 12000.A(4)2(2)

4



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

sostituito dall'art. 2, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311), a termini del quale, per le attività ricomprese tra quelle elencate dall'art. 86 citato, *"disciplinate da altre disposizioni di legge, statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86"*.

In definitiva, la regolamentazione giuridica dell'attività di somministrazione di bevande è articolata su due piani, quello della disciplina commerciale di settore, modificata dal nuovo art. 64 citato, e quello della disciplina di pubblica sicurezza, che invece, nell'occasione, non è stato toccato dal legislatore.

Pare corretto ritenere, pertanto, che nei casi in cui è ora prevista la sola s.c.i.a. per l'apertura o il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di bevande al pubblico, essa - pur non avendo natura autorizzatoria ai suoi fini tipici, stante il disposto dell'art. 19, u.c., della Legge n. 241/1990- svolga invece la funzione di autorizzazione per i fini di cui all'art. 86 TULPS, come previsto dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione (diversamente, occorrerebbe concludere per la necessità di una formale acquisizione, per le attività ora sottoposte a s.c.i.a., della licenza di cui all'art. 86 TULPS, in evidente antitesi con l'obiettivo di semplificazione della recente riforma).

Consegue che anche nei confronti degli esercizi la cui apertura o trasferimento sono ora soggetti a s.c.i.a., per i fini di pubblica sicurezza restano salvi i poteri e le prerogative collegate alla licenza di cui all'art. 86 TULPS in capo all'autorità e agli operatori di p.s. (si tratta dei poteri di accesso e controllo previsti, in particolare, dall'art. 16 del TULPS, dall'art. 20 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e dall'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché a quelli inibitori previsti dall'art. 100 dello stesso TULPS).

Nel richiamare, quindi, quanto già riferito dal citato Ministero dello Sviluppo Economico in ordine alla necessità del possesso, in capo titolari di tali esercizi e ai loro eventuali rappresentanti, dei requisiti soggettivi previsti dal TULPS (indicati, in particolare, dai relativi artt. 11, 92 e 131) nonché in ordine alla perdurante applicabilità del regolamento emanato con D.M. 17.12.1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei relativi locali, si soggiunge che continua a trovare applicazione anche il primo comma dell'art. 9 della L. 25.8.1991, n. 287, che impone al Sindaco di comunicare al Prefetto, nel termine di 10 giorni, per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e quindi, ora, anche delle segnalazioni ricevute concernenti l'apertura o il trasferimento di sede di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mureddu
[Handwritten signature]

All. 2



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0219866 - 24/10/2012 - USCITA

All.: 1



Al Comune di Gioiosa Ionica
Ufficio Commercio
Via Garibaldi, 57
89042 Gioiosa Ionica (RC)
c.a. dott.ssa Angela Agostino
uffcom.agostino@libero.it

e p.c.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
Palazzo del Viminale
Via A. Depretis, 7
00184 ROMA

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 64 – Quesito in materia di SCIA per attività di somministrazione di alimenti e bevande

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune richiede alcune delucidazioni in merito all'obbligatorietà o meno del regime autorizzatorio con particolare riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il 14 settembre 2012 è entrato in vigore il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno"*.

Tale provvedimento è stato motivato in primo luogo proprio dalla necessità di recepire gli aggiornamenti necessari per poter tenere conto delle modifiche intervenute nella formulazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio di attività (DIA), sia immediata che differita, nonché al posto delle autorizzazioni di attività non soggette a programmazione, ma solo a verifica dei requisiti.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2012 ha modificato l'articolo 17 e l'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Le modifiche intervenute all'articolo 17, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, hanno introdotto gli aggiornamenti dei riferimenti all'istituto della SCIA previsti dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive integrazioni e modificazioni, estendendone l'uso a tutti i casi in cui il medesimo decreto legislativo non abbia mantenuto regimi autorizzatori. Poiché il riferimento all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990 (DIA differita) non è più pertinente a seguito delle modifiche intervenute relativamente al medesimo articolo 19 e la segnalazione



certificata di inizio di attività ha preso il posto della dichiarazione di inizio di attività, è stato previsto che il regime generale delle autorizzazioni, nei casi di sopravvivenza dei regimi autorizzatori, e se non diversamente previsto, sia quello dell'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990, relativo al silenzio assenso.

Le modifiche intervenute all'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 hanno riguardato la sostituzione dell'intero comma 1, che nell'attuale versione dispone quanto segue: *"L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"*.

Con la nuova formulazione è stato previsto che l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siano soggetti ad autorizzazione solo nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. Negli altri casi l'apertura e il trasferimento di sede, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi in questione, sono in ogni caso soggetti a segnalazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Resta, ovviamente, ferma la necessità dell'autorizzazione in caso di trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2010, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito della programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate. Ove, infatti, l'ente locale abbia individuato le zone del territorio da sottoporre a tutela, l'avvio dell'attività in tali zone, a prescindere dalla circostanza che si tratti di nuova attività o di attività trasferita, deve essere assoggettato ad autorizzazione espressa per consentire la verifica del rispetto di tutti i vincoli individuati dal provvedimento di programmazione.

Stante quanto sopra si evidenzia, inoltre, che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetta, oltre che alla disciplina commerciale di settore, ovvero la legge 25 agosto 1991, n. 287, come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, a sua volta modificato e integrato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, anche alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 1931 e del R.D. n. 635 del 1940 recante il relativo regolamento.

Si sottolinea, comunque, che anche nei casi in cui ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione è sostituita dall'istituto della SCIA, essendo comunque tale adempimento legittimante della relativa attività e non implicando di per sé alcuna innovazione relativamente ai requisiti a tal fine prescritti, restano fermi anche i presupposti richiesti per il rilascio della licenza di polizia ai fini dell'articolo 86 del T.U.L.P.S., come disposto dall'articolo 152 del Regio Decreto n. 635 del 1940, così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Nell'ambito di tale SCIA è quindi necessaria la dichiarazione e, comunque, la successiva verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle specifiche norme del Testo Unico ma non, invece, il rilascio di una espressa autorizzazione di pubblica sicurezza. Ne consegue,



pertanto, che nell'ambito del termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio di attività, l'Amministrazione competente è tenuta a procedere, oltre che all'accertamento dei requisiti o presupposti richiesti dalla specifica disciplina di settore, anche alla verifica della sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni del citato Testo Unico. Con riferimento, in particolare, alla necessità di assicurare un coordinamento tra la normativa del TULPS e le disposizioni in materia di SCIA e autorizzazione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di garantire una omogeneità e uniformità normativa, si precisa che l'introduzione della SCIA non comporta conseguenze neanche in merito all'obbligatorietà del rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534, né limita, ovviamente, i poteri conferiti ai fini del controllo dell'attività.

Fermo quanto sopra, riferito alla esplicitazione di quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente in materia di avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si ritengono necessarie ulteriori precisazioni riguardo a quanto sembra evincersi dalla mail trasmessa alla scrivente.

Si precisa, pertanto, che ove il Comune non abbia provveduto ad adottare strumenti di programmazione in linea con le indicazioni dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 e successive integrazioni e modificazioni, l'apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico è ovviamente soggetta all'istituto della SCIA (peraltro si osserva che la formulazione dell'articolo 64, comma 1 citata nella mail non è quella vigente così come riformulata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 147 del 2012).

Infine, si sottolinea che l'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa.

L'amministrazione competente ha poi 60 giorni di tempo per procedere alla verifica delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di accertata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, inibisce la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima.

Nel caso in cui, invece, l'attività risulta legittimamente esercitata, non è necessaria l'emanazione di alcun provvedimento formale di conferma da parte dell'ente locale.

Stante, comunque, l'oggetto della questione, la presente nota e il relativo quesito sono inviati a codesto Ministero, il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente Direzione eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

 BB/IV-Q-SAB

